SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 619)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TANGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MARZO 1977

Adeguamento della misura dei contributi per la ricostruzione delle zone danneggiate dal terremoto dell'agosto 1962

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'articolo 8 della legge 26 maggio 1975, n. 183, venivano stabilite le misure dei contributi per la ricostruzione nelle zone del Sannio e dell'Irpinia colpite dal terremoto del 1962.

Allo stato attuale, a causa del notevole aumento dei costi, tali misure sono del tutto inadeguate, di modo che sussistono obiettive condizioni che determinano l'impossibilità di gestire gli interventi della ricostruzione, con grave disagio dei sinistrati, che da oltre quindici anni sono in attesa dell'auspicato riassetto abitativo. In effetti, all'atto dell'inizio dell'opera di ricostruzione nelle zone del Sannio e dell'Irpinia, nel 1962 l'intervento contributivo incideva nella misura di circa il novanta per cento della reale spesa, mentre attualmente lo stesso intervento rappresenta generalmente solo il quaranta per cento di tale spesa.

Con gli articoli 3 e 4 della legge 29 aprile 1976, n. 178, la misura del contributo per la ricostruzione nelle zone del Belice è stata determinata secondo il costo di costruzione di un alloggio di carattere economico e popolare, costo che — in base ai prezzi vigenti — è notevolmente più elevato rispetto all'entità del contributo di cui al citato articolo 8 della legge 26 maggio 1975, n. 183.

Per obiettivi criteri di perequazione s'impone, pertanto, la necessità di un adeguamento della misura del contributo per la ricostruzione nelle zone del Sannio e dell'Irpinia.

Attesi i validi motivi a base del presente disegno di legge, si confida nel favorevole voto.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'importo dei contributi per la ricostruzione di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1975, n. 183, limitatamente ad una sola unità immobiliare, da utilizzare per l'abitazione del proprietario danneggiato, purchè dimorante in alloggio precario o emigrato per ragioni di lavoro, è commisurato alla spesa per la costruzione di un alloggio composto da un numero di vani utili, oltre agli accessori, pari a quello dei componenti del nucleo familiare alla data di entrata in vigore della presente legge, da un minimo di tre vani ad un massimo di cinque vani, secondo le vigenti norme sull'edilizia economica e popolare.

In caso di decesso del proprietario danneggiato, il contributo spetta al coniuge o, in mancanza, nell'ordine, ai figli o agli ascendenti conviventi, purchè dimoranti negli alloggi precari.

La spesa ammissibile non potrà superare quella determinata in applicazione del terzo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni nella legge 1° novembre 1965, numero 1179, per abitazioni da realizzarsi nel comune capoluogo di provincia e aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 5 della legge 2 luglio 1949, n. 408.

I proprietari danneggiati, che abbiano già ottenuto i contributi per la ricostruzione previsti dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non abbiano alla data stessa già dato inizio alla costruzione della nuova unità immobiliare, possono richiedere l'integrazione del contributo medesimo, limitatamente alla prima unità immobiliare abitativa, sino alla concorrenza della somma spettante in base alla presente legge.

Le domande per ottenere i benefici della presente legge devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.